



F.lli FEGATILLI srl

**MODELLO
ORGANIZZATIVO –
PARTE GENERALE**

**ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
Disciplina della responsabilità
amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di
personalità giuridica**



**APPROVATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 febbraio 2022**

STORIA DEL DOCUMENTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	18.2.22	Prima emissione

INDICE

1. DEFINIZIONI.....	3
2. CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI.....	4
3. FATTISPECIE INDIVIDUATE DAL DECRETO – REATI PRESUPPOSTO.....	4
4. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.....	5
5. SANZIONI.....	6
6. MODELLO ORGANIZZATIVO.....	7
6.1. F.Ili Fegatilli S.r.l.....	7
6.2. Struttura del Modello.....	8
6.3. Codice Etico.....	8
6.4. Sistema disciplinare.....	9
7. Metodologia utilizzata per la redazione del Modello.....	10
7.1. Valutazione del sistema organizzativo esistente e eventuale adeguamento al Decreto.....	10
7.2. Identificazione delle aree a rischio.....	10
7.3. <i>Adozione</i> , recepimento, integrazione, implementazione e controllo del Modello....	12
7.3.1. Caratteristiche del sistema di controllo interno.....	13
7.4. Modifiche e aggiornamento del modello.....	13
8. ORGANO DI VIGILANZA.....	14
8.1. Requisiti e composizione.....	14
8.2. Cause di ineleggibilità e decadenza.....	14
8.3. Nomina, revoca, sostituzione e recesso.....	15
8.4. Attività e poteri.....	16
8.5. Flussi informativi, segnalazioni e whistleblowing.....	16
9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE.....	17
10. RIEPILOGO DEI DOCUMENTI RICHIAMATI.....	18



1. DEFINIZIONI

- ◆ **Ente o Società o F.lli Fegatilli S.r.l.** con sede in Via Leonardo Da Vinci – loc. Montanelli snc – Palaia (PI).
- ◆ **Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni
- ◆ **Attività sensibili:** attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto
- ◆ **P.A.:** Pubblica Amministrazione
- ◆ **Pubblico ufficiale:** il soggetto che svolge una funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art 357 c.p.
- ◆ **Incaricato di pubblico servizio:** il soggetto che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa, ai sensi dell'art. 358 c.p.
- ◆ **Modello:** modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Società
- ◆ **Codice Etico:** Codice Etico adottati dalla società
- ◆ **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento
- ◆ **Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società
- ◆ **Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente
- ◆ **Consulenti:** soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale;
- ◆ **Dipendenti:** soggetti aventi con la società un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro;
- ◆ **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da **F.lli Fegatilli S.r.l.**
- ◆ **Strumenti di attuazione del Modello:** tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, quali ad esempio – a titolo esemplificativo e non esaustivo – deleghe di poteri, manuali dei sistemi di gestione, organigrammi, protocolli, procedure, etc.



2. CARATTERISTICHE E NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI

In attuazione della delega di cui all'art 11 delle Legge 29 Settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il D. Lgs. n. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, ossia:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, avente ad oggetto la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa derivante da reato degli Enti. Si tratta di un lungo cammino, volto a contrastare il fenomeno della criminalità di impresa, attraverso il superamento del principio *“societas delinquere non potest”*.

La natura di questa forma di responsabilità degli Enti è di genere “misto”, spesso viene infatti definita un *“tertium genus”*, in quanto la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo: è prevista un’autonoma responsabilità amministrativa dell’ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III del decreto legislativo da parte di un soggetto che riveste una posizione apicale o da sottoposti agli apicali, sul presupposto che il fatto-reato *“è fatto della società, di cui essa deve rispondere”*.

Il campo di applicazione del decreto è molto ampio e riguarda gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (quali ad es. i partiti politici e i sindacati).

3. FATTISPECIE INDIVIDUATE DAL DECRETO – REATI PRESUPPOSTO

La società può essere chiamata a rispondere soltanto per i reati c.d. presupposto, indicati dal decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Per l’elenco dei reati presupposto si rimanda all’allegato 1 del presente documento che ne costituisce parte integrante e sostanziale (vedere *All. 1 - Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti*).



4. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto – previsti specificatamente da parte del decreto – affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del d.lgs. 231/01 devono essere integrati altri requisiti normativi.

Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in “oggettivi” e “soggettivi”.

Il primo criterio oggettivo è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in “posizione apicale”, cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore dell'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente stesso. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti “subordinati”, ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i dipendenti e i collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione e il controllo degli apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai collaboratori, vi sono anche i promotori e i consulenti, che su mandato dell'ente compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale dell'ente, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'ente stesso.

Ulteriore criterio oggettivo è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“interesse” è considerato dal punto di vista soggettivo e costituisce la prefigurazione di un indebito arricchimento che sarebbe possibile trarre dalla condotta criminosa, ma è indipendente dall'effettiva realizzazione dell'arricchimento;
- il “vantaggio” – considerato dal punto di vista oggettivo – è valutabile solo dopo che il reato sia stato portato a compimento.

La finalizzazione della condotta al conseguimento dell'interesse dell'ente ovvero il conseguimento di un vantaggio è sufficiente per l'affermazione della responsabilità dell'ente stesso, escluso il caso in cui gli autori dell'illecito abbiano agito solo nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Non è possibile, infatti, ipotizzare alcuna responsabilità quando i fatti illeciti siano stati realizzati nell'interesse esclusivo dell'agente, per un fine personalissimo proprio o di terzi e dunque con condotte estranee e non dettate dalla politica di impresa.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultati, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il



miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria, ad esempio, sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico. E' importante, inoltre, evidenziare che, qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di un ente appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso favorevole alla società capogruppo. L'illecito commesso dalla controllata può essere addebitato anche alla controllante, purché la persona fisica che ha commesso il reato – anche a titolo di concorso – appartenga anche funzionalmente alla stessa.

Per non rispondere per quanto ha commesso il suo rappresentante, l'ente deve provare di aver adottato le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello realizzato (ex art. 6 D. lgs. 231/01).

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che venga istituito un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, avente il compito precipuo di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

5. SANZIONI

In caso di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 9 del Decreto prevede le seguenti sanzioni applicate in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni patrimoniali dell'ente:

- sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il Giudice ritenga l'ente responsabile. Viene calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal Giudice nel numero e nell'ammontare. L'ammontare della singola quota va stabilito tra un minimo di € 258,00 e un massimo di € 1.549,00 a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente;
- sanzioni interdittive: si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria solo se espressamente previste per il reato per cui l'ente viene condannato, si concretizzano in interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione, revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Esse si applicano, in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità (gravità del danno) e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti ad altrui direzione, quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (gravità della colpa organizzativa);
 - reiterazione degli illeciti (pericolosità e propensione all'attività criminosa).
- confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente;



- pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune dove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sanzionati sulla base del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà.

L'art. 12 del decreto disciplina poi nello specifico i casi di riduzione della sanzione pecuniaria¹.

È esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D. Lgs. 231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

6. MODELLO ORGANIZZATIVO

6.1. F.lli Fegatilli S.r.l.

La struttura organizzativa della società F.lli Fegatilli S.r.l. è costituita da un Consiglio di Amministrazione.

Le autorità decisionali sono esplicitate in visura e nella mappa poteri e deleghe dell'azienda.

L'azienda occupa in media 35 lavoratori, di cui 2 impiegati amministrativi e 5 impiegati tecnici.

Il fatturato annuo si aggira intorno a 7.000.000,00 € ed è suddiviso principalmente in 90% derivante dai lavori pubblici e 10% dai lavori privati.

L'azienda opera prevalentemente nel mercato toscano nel settore dell'edilizia con particolare riferimento a quello stradale e impianti idraulici e tubazioni; svolge attività di costruzione di fabbricati per l'edilizia civile e industriale, lavori edili e stradali in genere e di movimento terra, nonché impianti idraulici e di tubazione gas sia in proprio che per conto terzi; l'esecuzione di scassi, livellazione terreni, escavazioni, strade, costruzione acquedotti, fognature, metanodotti, impianti sportivi, impianti di illuminazione, opere in muratura e in calcestruzzo armato e non.

Partecipa a gare di appalto pubbliche e private direttamente o tramite consorzi o in

¹ Art. 12 D.lgs. 231/01 "La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:
a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni".

 <p>F.III FEGATILLI s.r.l.</p>	MODELLO ORGANIZZATIVO ex D.LGS. 231/01	Rev. 0
---	---	---------------

associazione temporanea di imprese e svolge anche lavori con clienti privati con stipula di contratto, dopo redazione di preventivo e presentazione offerta e sua accettazione dal cliente, senza la presenza di gare.

6.2. Struttura del Modello

Il presente documento è composto da una Parte Generale, da una Parte Speciale.

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'indicazione nelle parti rilevanti ai fini del Decreto, della normativa specificamente applicabile alla Società, le sanzioni previste dal Decreto, la redazione, la struttura e l'applicazione del Modello, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare dedicato al presidio delle violazioni del Modello, l'indicazione degli obblighi formativi,

La Parte Speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi condotte, i protocolli messi in atto, le funzioni responsabili delle varie attività, i reati contrastati.

Formano parte integrante e sostanziale del Modello i seguenti documenti:

- Mappa dei rischi;
- Codice Etico contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dell'Ente nei confronti dei destinatari del Modello stesso, elaborato con specifico riferimento ai principi del D. Lgs. 231/2001, la cui violazione dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal documento SISTEMA DISCIPLINARE P.O.AC.04;
- Sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione del Modello (P.OAC. 04);
- Sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nelle Aree a Rischio Reato (es.Organigramma, Mappa poteri e Deleghe, funzionigramma, etc);
- procedure e protocolli di controlli volte a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Modello.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati secondo quanto previsto nello stesso.

6.3. Codice Etico

Il Codice etico è stato elaborato per definire in maniera esplicita i principi etici fondamentali, che costituiscono, da sempre, la nostra identità individuale e societaria ed allo stesso tempo per coprire interamente l'ambito degli obblighi comportamentali da imporre ai sensi del D. Lgs. 231/2001².

² Il Codice etico riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali



Il Codice Etico – in tutte le sue future rimodulazioni – si intende qui richiamato e fa parte integrante del presente modello organizzativo, gestionale e di controllo societario adottato dalla Società ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, per prevenire la commissione dei reati in esso previsti ed è stato realizzato rispettando le indicazioni fornite dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione, controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria nella versione marzo 2014 e dal Codice di comportamento delle imprese di costruzione nella versione del 2019 emanate dall'ANCE.

Ai principi ed alle regole di condotta di questo codice devono conformarsi soci, dipendenti, consulenti, e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, forniscono il proprio contributo nello svolgimento dell'attività sociale. Esso si applica anche, per gli aspetti compatibili, a clienti, fornitori, partners, subappaltatori, ai consorzi e alle società controllate, collegate, partecipate.

L'inosservanza delle norme comportamentali definite dal Codice etico comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal sistema sanzionatorio.

F.lli Fegatilli S.r.l. si impegna a prevedere ed irrogare sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del codice civile e conformi alle vigenti disposizioni legali, statutarie e contrattuali.

F.lli Fegatilli S.r.l. vigila sull'osservanza del Codice Etico, predisponendo adeguati strumenti di prevenzione, controllo e intervenendo, ove necessario, con opportune azioni correttive; allo stesso tempo favorisce la massima diffusione e conoscenza del codice sia all'interno della propria organizzazione sociale che con i soggetti esterni;

Il Codice Etico inoltre sarà sottoposto a verifica e sarà periodicamente oggetto di monitoraggio ed adeguamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

6.4. Sistema disciplinare

Al fine di assicurare l'effettività del Modello organizzativo, la **F.lli Fegatilli S.r.l.** adotta un sistema disciplinare che mira a sanzionare le azioni e/o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello organizzativo stesso e del relativo Codice Etico e la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti all'Organismo di Vigilanza da parte del personale dipendente, dei collaboratori esterni e dei partner, nonché degli amministratori e dei membri dell'Organismo di Vigilanza.

Nei confronti del personale dipendente della **F.lli Fegatilli S.r.l.** il sistema disciplinare integra senza sostituire il sistema disciplinare vigente, nel rispetto delle normativa applicabile, delle norme sui licenziamenti individuali e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili (nello specifico C.C.N.L. edilizia e industria).

L'utilizzo del sistema disciplinare, che presuppone la semplice applicazione delle disposizioni del Codice Etico o, in generale, di quelle previste dal Modello organizzativo stesso, dovrà avvenire indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria (nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche una fattispecie di reato).

Per quanto concerne maggiori dettagli in merito al Sistema disciplinare va fatto esplicito riferimento al documento denominato "SISTEMA DISCIPLINARE P.O.AC.04", portato a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante pubblicazione sul sito aziendale, incontri di formazione e appositi comunicazioni di sensibilizzazione; la pubblicazione sul sito internet consente anche la diffusione a soggetti esterni interessati all'applicazione del modello



organizzativo.

Ogni violazione del Modello o degli Strumenti di attuazione del Modello stesso, da chiunque commessa deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Dopo avere ricevuto la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente porre in essere i dovuti accertamenti, previo mantenimento della riservatezza del soggetto nei confronti del quale si sta procedendo. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l'ODV informerà degli esiti il titolare del potere disciplinare, che darà il via all'iter procedurale al fine di procedere alle contestazioni e alla eventuale applicazione di sanzioni, restando inteso che le eventuali sanzioni disciplinari sono adottate dagli organi aziendali competenti, in virtù dei poteri loro conferiti ed in conformità alla normativa giuslavoristica.

7. Metodologia utilizzata per la redazione del Modello

Ai sensi di quanto disposto dal Decreto, la Società ha operato una valutazione del sistema organizzativo esistente e della necessità di un suo eventuale adeguamento, ha realizzato una mappatura dei rischi – per cui si rinvia alla Mappa dei rischi, che costituisce parte integrante del presente Modello – e una valutazione delle attività, dei controlli esistenti, per poi andare a identificare le attività sensibili nell'ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati previsti dal Decreto.

7.1. Valutazione del sistema organizzativo esistente e eventuale adeguamento al Decreto

Per la valutazione del sistema organizzativo esistente la Società ha avviato le seguenti attività:

- identificazione e mappatura dettagliata delle attività aziendali sensibili considerate “a rischio reato”;
- valutazione dell'esistenza di adeguate procedure di controllo delle attività aziendali “a rischio reato” e definizione delle eventuali implementazioni necessarie a garantire l'adeguamento alle prescrizioni del Decreto;
- individuazione dei principi di comportamento ai quali tutto il personale deve rigorosamente adeguarsi;
- definizione delle modalità d'informazione dei soggetti terzi con cui la Società intrattenga rapporti (outsourcer, consulenti esterni, ecc..)
- definizione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Decreto
- definizione delle funzioni, dei compiti e delle modalità operative dell'OdV
- definizione dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

7.2. Identificazione delle aree a rischio

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per F.lli Fegatilli S.r.l., sono state, poi, svolte le seguenti attività:

- individuazione delle attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle procedure esistenti e mediante interviste con i Responsabili delle funzioni interessate;
- accertamento delle singole attività a rischio ai fini del D. Lgs. 231/2001,



nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.

Con riferimento ad entrambe le categorie citate è stata predisposta la “Mappa dei processi a rischio ex D. Lgs 231/2001” - nella quali si evidenziano:

- la tipologia dell'attività a rischio: da segnalare che pur avendo considerato nella Mappa i singoli reati nella sola forma consumata³ la Società può essere ritenuto responsabile, ex art. 26 D.Lgs. 231/2001, anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato a norma dell'art. 56 c.p.⁴: in questo caso, infatti, è prevista solo un'attenuazione di pena a favore della Società;
- l'articolo del d. lgs. 231/01 di riferimento: per una maggiore comprensione si rinvia all'Allegato che contiene la Mappa esplicativa dei singoli reati;
- gli articoli di Codice Penale, Codice Civile o disposizioni contenute in altre leggi che rappresentano il reato presupposto del reato ex d.lgs. 231/01
- la rubrica del reato presupposto: che descrive la fattispecie;
- Processo/attività a rischio: indica i processi e le attività in cui si evidenzia il rischio di commissione del reato;
- Note/esempi di condotte che integrano la fattispecie di reato: per una maggiore approfondimento in relazione ai comportamenti cui attenersi per non incorrere nella commissione dello specifico reato di volta in volta preso in considerazione.

L'individuazione delle aree cosiddette sensibili è stato realizzato con un approccio per “funzioni”, analizzando compiutamente, e per il tramite di apposite interviste condotte con i relativi responsabili, ciascuna funzione aziendale, enfatizzandone le casistiche di reato potenzialmente più verosimili⁵.

Nell'ambito di questo procedimento di analisi si è posta attenzione anche alla disamina del ruolo e delle attività compiute da soggetti esterni alla Società e legati a questa da rapporti di collaborazione, come i fornitori di servizi, i partners commerciali ed altri collaboratori esterni. La mappatura così condotta ha consentito l'individuazione delle aree di sospetto, ossia le attività all'interno di ciascuna funzione aziendale, potenzialmente idonee sul piano concreto, ad integrare una delle casistiche di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 Per ulteriori dettagli consultare la *Mappa dei processi a rischio ex D. Lgs. 231/2001* e la parte speciale del presente Modello.

Per la maggior parte delle attività considerate “a rischio” è presente un sistema di procedure con diversi livelli di approvazione. In virtù di tali procedure, pertanto l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione è il frutto di una serie di controlli a catena, affidati a figure diverse, sia all'interno della stessa area (commerciale, legale, finanziaria, ecc..), sia nell'ambito di aree diverse.

In particolare, per prevenire i rischi dai quali possa derivare la responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, F.Ili Fegatilli S.r.l. ha attuato le seguenti fasi:

3 Il reato è *consumato* solo quando risultano integrati tutti gli elementi costitutivi dello stesso.

4 Il testo dell'art. 56 c.p. è il seguente: “*Delitto tentato* - Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Il colpevole del delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano di per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà”.

5 Ad esempio le interviste riguardanti i responsabili di funzione, direttamente o indirettamente, in contatto con la Pubblica Amministrazione hanno posto particolarmente attenzione all'identificazione dei concreti meccanismi operativi, delle procedure e dei diversi ruoli assunti da ciascuna area aziendale nel rapporto con la PA.



- Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati⁶: è stato analizzato il contesto aziendale per evidenziare in quale processo e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per il D. Lgs. 231/2001⁷ mediante interviste con i responsabili delle funzioni aziendali;
- autovalutazione dei rischi (c.d. *risk self assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- analisi del proprio sistema di deleghe e poteri e di attribuzione delle responsabilità;
- definizione di specifici protocolli⁸ diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire: è stato valutato il sistema esistente e integrato con idonei protocolli aventi l'obiettivo di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento e/o l'impatto dell'evento stesso;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel presente modello.

7.3. Adozione, recepimento, integrazione, implementazione e controllo del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione dell'organo dirigente.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto tenuto a:

- approvare e recepire mediante apposita delibera il presente documento;
- dare attuazione alle successive modifiche ed integrazioni del Modello, su diretto impulso dell'OdV;
- procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso, avvalendosi altresì del supporto dell'OdV;
- garantire l'aggiornamento delle aree aziendali "a rischio di reato", in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie in futuro. In tale compito il Consiglio di Amministrazione si avvale:
 - dei responsabili delle varie strutture organizzative della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;
 - dell'Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti poteri di iniziativa e di controllo sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle attività "a rischio di reato".

7.3.1. Caratteristiche del sistema di controllo interno

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo e ex post) che abbia come obiettivo la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

Tali attività consentono:

⁶ Le cosiddette "attività a rischio di reato", ossia operazioni o atti che espongono la Società al rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto.

⁷ L'analisi del contesto aziendale è iniziata dall'esame della documentazione esistente (organigrammi, attività e processi attuati dalla società, sistema di deleghe, manuali e procedure aziendali, disposizioni organizzative, comunicazioni interne, ...) e completata con interviste ai responsabili dei processi/ aree ritenute esposte a maggior rischio di commissione di reato.

⁸ Insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.



- all'Ente di prevenire e/o reagire tempestivamente per impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività;
- al potenziale autore del reato di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della forte riprovazione dell'Ente nei confronti nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio

A tale riguardo la Società ritiene che l'adozione e l'efficace e continua attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa limitare il rischio di commissione dei reati, consentire alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001 e garantire alla stessa un efficace Gestione e direzione dell'impresa⁹.

Nel formulare il presente documento si è realizzato un sistema di controllo interno basato sui seguenti principi:

1. verificabilità: ogni fatto gestionale deve essere documentato per potere in qualsiasi momento identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei documenti);
2. separazione e contrapposizione di responsabilità;
3. procedure definite: è necessario prevedere regole certe per lo svolgimento di ogni processo ed operazione aziendale, con identificazione di ogni soggetto responsabile della sequenza di azioni e della documentazione relativa;
4. documentazione dei controlli: i controlli effettuati devono lasciare traccia documentale affinché si possa identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;

Il modello è sottoposto a verifica periodica e viene modificato nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività della Società, ovvero delle norme di riferimento, secondo il procedimento di seguito descritto.

7.4. Modifiche e aggiornamento del modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati.

Nel caso in cui le modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, la Direzione può provvedervi in maniera autonoma, informando l'Organismo di Vigilanza, riferendone senza indugio al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

⁹ l'insieme di regole, di ogni livello (leggi, regolamenti etc.) che disciplinano la gestione della società stessa. La *corporate governance* include anche le relazioni tra i vari attori coinvolti (gli *stakeholders*, chi detiene un qualunque interesse nella società) e gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata. Gli attori principali sono gli azionisti (*shareholders*), il management e il Consiglio di Amministrazione.



Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono ad opera della Direzione. Il CDA provvede, sulla base delle predette modifiche, ad aggiornare tempestivamente di conseguenza, se necessario, il Modello. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle modifiche apportate al modello.

8. ORGANO DI VIGILANZA

Il D. Lgs 231/2001, al fine di esonerare da responsabilità l'Ente per i reati previsti nel decreto stesso, prevede, oltre all'adozione ed all'efficace attuazione di un modello idoneo a prevenire la realizzazione dei reati richiamati dalla normativa, l'istituzione di un "*Organismo interno all'Ente*" munito di specifici ed autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett b D.lgs. 231/01), a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento e gestirne le segnalazioni ad esso inerenti.

Al fine di garantire la propria autonomia ed indipendenza, l'organismo deve essere collocato al massimo vertice aziendale.

8.1. Requisiti e composizione

La scelta dei soggetti cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo avviene in modo da garantire in capo all'organismo i requisiti richiesti dal decreto stesso per tale delicata funzione:

- autonomia e indipendenza (tali caratteristiche devono essere determinate in base alla funzione svolta e ai compiti attribuiti. Ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV);
- professionalità (l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere nella sua attività di controllo e consulenziale);
- continuità d'azione (comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di attività ed alla conduzione costante di azioni di monitoraggio e di analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente).

8.2. Cause di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'organismo di vigilanza:

- mancanza o perdita sopravvenuta dei requisiti di professionalità, di autonomia, di indipendenza, di onorabilità e di continuità d'azione;
- esistenza di vincoli di parentela con i componenti degli organi amministrativi della società ovvero di rapporti economici rilevanti con la stessa;
- esistenza delle circostanze di cui all'art. 2382 c.c.;
- sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., passate in giudicato, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;



- grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello Statuto, ovvero gravi ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV;
- assenza ingiustificata a due riunioni consecutive dell'OdV.

8.3. Nomina, revoca, sostituzione e recesso

L'organismo può essere costituito in forma monocratica oppure collegiale (in questo caso uno dei membri ha le funzioni di presidente).

L'organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche all'eventuale revoca dei suoi membri. I membri dell'organismo di vigilanza non sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento della loro funzione, al potere gerarchico o disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

I membri dell'organismo di vigilanza sono scelti fra soggetti adeguatamente qualificati ed esperti in ambito legale, amministrativo-contabile e tecnico-gestionale, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori professionali; i membri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2397 c.2 c.c. e di cui all'art. 3 del D.M. 11.11.1998 n. 468.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a dotare l'organismo di vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni e che potrà essere incrementato, su richiesta motivata dell'organismo di vigilanza, in caso di comprovate esigenze legate all'attività di vigilanza.

Costituiscono giusta causa di revoca dall'incarico di componente dell'organismo di vigilanza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanificano indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità;
- omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato ed anche a seguito di richiesta di applicazione della pena, emessa nei confronti della società ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali: omessa redazione della relazione informativa periodica al Consiglio di Amministrazione ovvero ripetuta mancata partecipazione, senza giustificato motivo, all'attività dell'organismo di vigilanza.

In caso di recesso, decadenza o revoca di un componente dell'organismo, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua sostituzione. È fatto obbligo al presidente dell'organismo ovvero al suo membro più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituzione. Il nuovo membro decade dal mandato insieme a quelli già in carica.



8.4. Attività e poteri

L'organismo di vigilanza nel suo comportamento è regolato da apposito regolamento approvato dall'organismo stesso e portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Tale regolamento contiene:

- regole e funzionamento dell'organismo di vigilanza
- funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza
- modalità di conduzione delle attività di verifica
- resoconto delle attività dell'organismo di vigilanza

L'attività svolta dall'Organismo di vigilanza deve essere registrata e documentata, anche in forma sintetica e la relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso organismo, in modo che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le attività dell'organismo di vigilanza trovano formale rilevazione mediante alcuni documenti:

- verbali delle riunioni e delle attività dell'organismo;
- rapporti alle parti interessate (Consiglio di Amministrazione o altro);
- registro delle segnalazioni.

8.5. Flussi informativi

La F.lli Fegatilli S.r.l. si è conformata a tali disposizioni, prevedendo che tutti i destinatari del modello comunichino all'organismo di vigilanza ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del modello secondo quanto previsto nella procedura PRA 01 Flussi informativi verso l'Odv.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei protocolli di prevenzione definiti nel presente modello, hanno il compito di relazionare in merito l'Organismo di Vigilanza.

8.6. Segnalazioni e whistleblowing

La F.lli Fegatilli S.r.l. ha implementato un flusso di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, quale organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, anche in attuazione della L. 179 del 2017 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", c.d. "Legge sul Whistleblowing" (cfr. Procedura PRA 02 Segnalazioni).

Il fenomeno del "*whistleblowing*" è nato nei sistemi di *common law* ed è stato recepito nel nostro ordinamento, infine, con la suddetta legge, che va a disciplinare le condotte di quelle persone che segnalano irregolarità o addirittura illeciti penali all'interno del proprio ambito lavorativo. Con specifico riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/01 la Legge sul Whistleblowing ha inserito tre commi all'art. 6 dello stesso, che prevedono che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono indicare:

1. uno o più canali per le segnalazioni nel rispetto della riservatezza del segnalante;
2. un canale alternativo di segnalazione, che con modalità informatiche, possa tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti;
3. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori per ragioni inerenti le segnalazioni.



L'invito alla segnalazione vige per i destinatari del Modello quando gli stessi abbiano il ragionevole sospetto, o la consapevolezza, di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello e del Codice Etico, realizzati da altri Destinatari.

Si intendono come segnalazioni rilevanti quelle riguardanti:

- comportamenti illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, vale a dire condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati "presupposto" richiamati dal D.Lgs. 231/2001, anche nella forma del tentativo;
- violazioni del Modello di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Si fa riferimento anche a condotte che, pur non avendo una rilevanza penale diretta, contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messi in atto da F.lli Fegatilli S.r.l., in quanto violano i principi di controllo, o le procedure aziendali richiamate dal Modello, o il Codice Etico.

La F.lli Fegatilli S.r.l. adotta un sistema di sanzioni nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, e che vada a garantire il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Tali violazioni saranno trattate alla stregua di una violazione del Modello e sanzionate così come indicato nel Sistema Disciplinare – parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Per facilitare il flusso di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza sono stati istituiti i seguenti canali informativi:

- email all'indirizzo odv231fegatilli@gmail.com
- via posta ordinaria con la dizione "riservato" al seguente indirizzo F.lli Fegatilli S.r.l., Via L. Da Vinci – loc. Montanelli snc – Palaia (PI) - alla c.a. Organismo di Vigilanza
- cassetta dedicata all'Organismo di vigilanza presso l'ingresso della sede della società

La F.lli Fegatilli S.r.l. si impegna a:

- garantire la riservatezza a chi segnala le violazioni;
- assicurare la protezione del segnalante nei confronti di sanzioni disciplinari da parte dei datori di lavoro;
- prevedere misure deterrenti contro ogni informativa impropria

L'Organismo di Vigilanza deve vigilare su:

- il rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione, sia in modo diretto che indiretto;
- il corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti;
- la corretta formazione dei dipendenti e dei collaboratori della società in materia di whistleblowing.

9. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE AZIENDALE

E' obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza da parte di tutto il personale, compreso il personale direttivo, circa il contenuto del Modello e gli obblighi derivanti dall'implementazione all'interno della compagine sociale dello stesso.



Per tale motivo la formazione è un elemento che acquista particolare importanza per l'adeguata attuazione del sistema di controllo interno.

La formazione e l'informativa verso il personale sarà promossa e supervisionata direttamente dall'ODV, con l'ausilio delle funzioni aziendali preposte, che si occuperanno della realizzazione della stessa.

Gli strumenti a disposizione per la formazione potranno andare dai corsi di formazione ai meeting, anche mediante l'utilizzo di strumenti di *e-learning*.

L'adozione del Modello sarà comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento della definitiva formalizzazione dello stesso con modalità che ne garantiscano il recepimento.

La formazione sul Modello sarà effettuata al momento della sua approvazione e sarà ripetuta, oltre che in caso di modifiche legislative e societarie che hanno comportato la modifica del Modello stesso, anche in caso di assunzione di nuove risorse.

La formazione sul Modello, sarà dettagliata in un piano formativo annuale e sarà effettuata con diversi gradi di approfondimento in base ai destinatari: sarà differenziata sia in relazione al tipo di funzione svolta dai dipendenti, che in relazione al coinvolgimento nelle specifiche attività sensibili da parte dei soggetti aziendali.

La Società realizza i percorsi di formazione in modo che sia possibile tracciare la presenza agli incontri formativi da parte dei dipendenti e la valutazione del loro livello di apprendimento.

La formazione verterà, con carattere trasversale, sulla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e relative norme attuative), con carattere specifico, a seconda delle varie funzioni aziendali interessate, sui vari protocolli adottati per la prevenzione dei rischi specifici.

La comunicazione verso l'esterno del Modello e dei suoi principi ispiratori è curata dal CdA, che garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuno (ad es. sito internet aziendale, ecc.) la diffusione e la conoscenza ai destinatari esterni alla Società, oltre che alla comunità in generale.

Per ulteriori dettagli consultare la sez. n. 2 del Manuale dei Sistemi di Gestione.

10.RIEPILOGO DEI DOCUMENTI RICHIAMATI

- Mappa dei processi a rischio ex D.LGS. 231/2001
- Codice etico
- P.O.AC.04 Sistema disciplinare
- Strumenti attuativi del Modello (es. Manuale dei sistemi di gestione e relative procedure; PRA 01 Flussi informativi)
- Allegato 1: Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti